



## **Ordinanza sulle norme della circolazione stradale (ONC)**

**Modifica del 17 dicembre 2021**

---

*Il Consiglio federale svizzero  
ordina:*

I

L'ordinanza del 13 novembre 1962<sup>1</sup> sulle norme della circolazione stradale è modificata come segue:

*Art. 30 cpv. 2*

<sup>2</sup> Per il resto, sui veicoli a motore si devono accendere le luci di circolazione diurna o i fari a luce anabbagliante e su quelli che ne sono sprovvisti, le luci prescritte per il tipo di veicolo in questione. Sono esclusi:

- a. veicoli a motore condotti da una persona a piedi;
- b. veicoli a motore con velocità massima di 10 km/h; nonché
- c. veicoli a motore immatricolati per la prima volta prima del 1° gennaio 1970.

*Art. 42 cpv. 4*

<sup>4</sup> I conducenti di ciclomotori e i conducenti di risciò elettrici la cui larghezza non supera 1,00 m devono attenersi alle norme per i ciclisti. Devono inoltre rispettare le velocità massime generali e quelle segnalate.

*Art. 43a, rubrica e cpv. 1*

**Sedie a rotelle e monopattini autobilanciati**

<sup>1</sup> Sulle aree di traffico destinate ai pedoni, l'uso di sedie a rotelle non motorizzate è consentito a chiunque, mentre le sedie a rotelle motorizzate e i monopattini autobilanciati possono essere utilizzati soltanto da persone con ridotte capacità deambulatorie. In questi casi si applicano per analogia le disposizioni vigenti per i pedoni. La velocità e il modo di circolare vanno adeguati alle circostanze.

<sup>1</sup> RS 741.11

*Art. 58 cpv. 6*

<sup>6</sup> I dispositivi pieghevoli o retraibili per ridurre la resistenza aerodinamica (art. 38 cpv. 1 lett. s OETV<sup>2</sup>) che sporgono sul retro del veicolo più di 500 mm oltre la lunghezza massima autorizzata devono essere retratti su strade con velocità massima segnalata di 50 km/h o inferiore.

*Art. 65 cpv. 5 e 6*

<sup>5</sup> In caso di veicoli a motore pesanti dotati di cabina del conducente aerodinamica allungata o di serbatoi di idrogeno o batterie per l'alimentazione (art. 94 cpv. 1<sup>ter</sup> OETV<sup>3</sup>) possono essere superate le lunghezze di cui al capoverso 1 lettere a ed e, purché non ne derivi una maggiore capacità di carico e siano rispettate le condizioni relative al percorso circolare di cui all'articolo 65a.

<sup>6</sup> In caso di autotreni dotati di cabina del conducente aerodinamica allungata o di serbatoi di idrogeno o batterie per l'alimentazione può essere superata la lunghezza di cui al capoverso 1 lettera f e all'articolo 9 capoverso 1 LCStr, purché non ne derivi una maggiore capacità di carico e siano rispettate le condizioni relative al percorso circolare di cui all'articolo 65a.

*Art. 67 cpv. 1<sup>ter</sup> e 1<sup>quater</sup>*

<sup>1<sup>ter</sup></sup> Il peso effettivo dei veicoli di cui al capoverso 1 lettere b–d ed e a propulsione alternativa (art. 9a cpv. 1 OETV<sup>4</sup>) può essere aumentato del peso aggiuntivo necessario per il sistema di propulsione alternativa, ma al massimo di 1 t, e per i veicoli a emissioni zero (art. 9a cpv. 2 OETV), al massimo di 2 t.

<sup>1<sup>quater</sup></sup> Il peso effettivo dei veicoli di cui al capoverso 1 lettera a a propulsione alternativa (art. 9a cpv. 1 OETV) può essere aumentato del peso aggiuntivo necessario per il sistema di propulsione alternativa, ma al massimo di 1 t e, per i veicoli a emissioni zero (art. 9a cpv. 2 OETV), al massimo di 2 t rispetto ai valori indicati al capoverso 1 e all'articolo 9 capoverso 1 LCStr.

*Art. 68 cpv. 5*

*Abrogato*

*Art. 91a cpv. 1 lett. m e n*

<sup>1</sup> Non sono assoggettati al divieto di circolare la notte e la domenica:

- m. gli autoveicoli pesanti con un peso totale di al massimo 4250 kg, se sono a emissioni zero (art. 9a cpv. 2 OETV<sup>5</sup>) e il peso superiore a 3500 kg sia dovuto unicamente al peso aggiuntivo del sistema di propulsione a emissioni zero;

- 2 RS 741.41
- 3 RS 741.41
- 4 RS 741.41
- 5 RS 741.41

- n. gli autoarticolati con un peso autorizzato del convoglio (art. 7 cpv. 6 OETV) di al massimo 5750 kg, se sono a emissioni zero (art. 9a cpv. 2 OETV) e il peso superiore a 5000 kg sia dovuto unicamente al peso aggiuntivo del sistema di propulsione a emissioni zero.

## II

<sup>1</sup> La presente ordinanza entra in vigore il 1° aprile 2022.

<sup>2</sup> Gli articoli 65 capoverso 6 e 67 capoverso 1<sup>quater</sup> si applicano fino al 31 dicembre 2030.

«\$\$SmartDocumentDate»

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Guy  
Parmelin

Il cancelliere della Confederazione, Walter  
Thurnherr